

di un mese ciascuno (individuati a ridosso dell'approvazione del progetto di Bilancio di esercizio e della Relazione semestrale da parte del Consiglio di Amministrazione).

Strike price

Lo *strike price* è stato originariamente fissato nella misura di euro 8,075, pari al prezzo di riferimento dell'azione Enel rilevato dal sistema telematico della Borsa Italiana in data 2 gennaio 2008. Il prezzo di sottoscrizione è stato successivamente rideterminato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 luglio 2009 nella misura di euro 7,118, per tenere conto della conclusione nello stesso mese di luglio 2009 dell'operazione di aumento di capitale effettuata dall'Enel e dei riflessi che dalla stessa sono derivati sull'andamento di mercato del titolo Enel.

La sottoscrizione delle azioni risulta a totale carico dei destinatari, non prevedendo il Piano alcuna agevolazione a tale riguardo.

Azioni a servizio del Piano

Nel giugno 2008 l'Assemblea straordinaria di Enel ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega quinquennale ad aumentare il capitale sociale a pagamento, per un massimo di 9.623.735 euro.

Sviluppo del Piano di stock option 2008

Dalle verifiche effettuate dal Consiglio di Amministrazione circa la realizzazione delle condizioni di esercizio, si è accertato che nel corso del triennio 2008-2010 sia l'EPS sia il ROACE si sono posizionati a un livello superiore rispetto a quello indicato nei *budget* degli anni di riferimento, facendo divenire in tal modo esercitabile un numero di opzioni pari al 120% di quelle originariamente assegnate ai destinatari, in applicazione dell'apposita scala di *performance* fissata dal Consiglio di Amministrazione di Enel.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dello sviluppo del Piano di *stock option* 2008.

Totale opzioni assegnate	Numero destinatari	Strike price	Verifica condizioni del piano	Opzioni decadute fino al 31.12.2009	Opzioni decadute nel 2010
8.019.779 ⁽¹⁾	16 dirigenti del Gruppo	euro 8,075 ⁽²⁾	Opzioni esercitabili	Nessuna	Nessuna

(1) A seguito delle verifiche effettuate dal Consiglio di Amministrazione di Enel, in occasione dell'approvazione del Bilancio consolidato del Gruppo Enel relativo all'esercizio 2010, circa il livello di raggiungimento dei due obiettivi gestionali sopra indicati (EPS e ROACE), risultano divenute effettivamente esercitabili n. 9.623.735 opzioni.

(2) Lo *strike price* è stato rideterminato in euro 7,118 a far data dal 9 luglio 2009 per tenere conto degli effetti sull'andamento del titolo Enel derivanti dall'operazione di aumento di capitale conclusasi nello stesso mese di luglio 2009.

Riconoscimento di un *bonus* correlato alla porzione dei dividendi riconducibile a dismissione di *asset*, da attribuire in concomitanza con l'esercizio di *stock option*

Nel mese di marzo 2004 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire – a decorrere dal 2004, in favore dei destinatari dei diversi piani di *stock option* che esercitano le opzioni loro assegnate – un apposito *bonus*, la cui misura è previsto venga di volta in volta determinata dal Consiglio stesso in occasione dell'adozione di deliberazioni concernenti la destinazione degli utili e che risulta parametrata alla quota dei "dividendi da dismissioni" (come

di seguito definiti) distribuiti dopo l'assegnazione delle opzioni.

Presupposto di tale iniziativa è che la quota parte di dividendi riconducibile a operazioni straordinarie di dismissione di *asset* patrimoniali e/o finanziari (c.d. "dividendi da dismissioni") sia da configurare come una forma di restituzione agli azionisti di una quota del valore dell'Azienda, suscettibile come tale di determinare riflessi sull'andamento del titolo.

Beneficiari di tale *bonus* sono quindi i destinatari dei piani di *stock option* che, per il fatto di trovarsi (per libera scelta ovvero per i vincoli posti dalle condizioni di esercizio o dai *vesting period*) a esercitare le opzioni loro assegnate in un momento successivo a quello dello stacco dei suddetti "dividendi da dismissioni", possano risultare penalizzati da tale situazione. Tale *bonus* non è invece riconosciuto per la porzione di dividendi di altra natura, quali quelli

riconducibili alla gestione corrente ovvero a rimborsi provenienti da provvedimenti regolatori.

In concreto, a decorrere dal 2004 i destinatari dei piani di *stock option* hanno diritto a percepire, in sede di esercizio delle opzioni loro assegnate, una somma pari ai "dividendi da dismissioni" che risultino essere stati distribuiti da Enel dopo l'assegnazione delle opzioni e prima dell'esercizio delle stesse. Il *bonus* in questione viene corrisposto dalla società del Gruppo di appartenenza del destinatario e risulta assoggettato all'ordinaria imposizione fiscale, quale reddito da lavoro dipendente.

In base a tale disciplina, il Consiglio di Amministrazione ha finora determinato: (i) un *bonus* pari a 0,08 euro per opzione esercitata, in relazione al dividendo (di pertinenza dell'esercizio 2003) di 0,36 euro per azione messo in pagamento a decorrere dal 24 giugno 2004; (ii) un *bonus* pari a 0,33 euro per opzione esercitata, in relazione all'acconto sul dividendo (di pertinenza dell'esercizio 2004) di identico importo per azione messo in pagamento a

decorrere dal 25 novembre 2004; (iii) un *bonus* pari a 0,02 euro per opzione esercitata, in relazione al saldo del dividendo (di pertinenza dell'esercizio 2004) di 0,36 euro per azione messo in pagamento a decorrere dal 23 giugno 2005; (iv) un *bonus* pari a 0,19 euro per opzione esercitata, in relazione all'acconto sul dividendo (di pertinenza dell'esercizio 2005) di identico importo per azione messo in pagamento a decorrere dal 24 novembre 2005.

Si fa presente che la diluizione complessiva del capitale sociale effettivamente realizzatasi al 31 dicembre 2010 per effetto dell'esercizio delle *stock option* assegnate con i vari piani è pari all'1,31% e che l'ulteriore sviluppo dei piani stessi è suscettibile, in teoria, di elevare tale diluizione fino a un livello massimo dell'1,41%.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dell'evoluzione intervenuta nel corso degli esercizi 2008, 2009 e 2010 dei piani di *stock option* adottati da parte di Enel, con le principali assunzioni utilizzate ai fini del calcolo del *fair value*.

Evoluzione dei piani di *stock option*

Numero di opzioni	Piano 2004	Piano 2007	Piano 2008	Totale
Opzioni assegnate al 31 dicembre 2008	38.527.550	27.920.000	8.019.779 ⁽¹⁾	74.467.329
Opzioni esercitate al 31 dicembre 2008	26.437.815	-	-	26.437.815
Opzioni decadute al 31 dicembre 2008	2.112.800	760.166	-	2.872.966
Opzioni esistenti al 31 dicembre 2008	9.976.935	27.159.834	8.019.779 ⁽¹⁾	45.156.548
Opzioni decadute nel 2009	9.976.935	27.159.834	-	37.136.769
Opzioni esistenti al 31 dicembre 2009	-	-	8.019.779 ⁽¹⁾	8.019.779
Opzioni esistenti al 31 dicembre 2010	-	-	8.019.779 ⁽²⁾	8.019.779
<i>Fair value</i> alla data di assegnazione (euro)	0,18	0,29	0,17	
Volatilità	17%	13%	21%	
Scadenza opzioni	Dicembre 2009	Dicembre 2013	Dicembre 2014	

(1) Nel caso in cui il livello di raggiungimento degli obiettivi gestionali (EPS e ROACE) fissati per il Piano di *stock option* 2008 si collochi al livello più elevato della relativa scala di *performance*, è previsto che divenga effettivamente esercitabile un massimo di n. 9.623.735 opzioni.

(2) A seguito delle verifiche effettuate dal Consiglio di Amministrazione di Enel SpA, in occasione dell'approvazione del Bilancio consolidato del Gruppo Enel relativo all'esercizio 2010, circa il livello di raggiungimento degli obiettivi gestionali (EPS e ROACE) fissati per il Piano di *stock option* 2008, sono divenute effettivamente esercitabili n. 9.623.735 opzioni, pari al 120% del quantitativo base assegnato (n. 8.019.779 opzioni).

Stock option attribuite al Direttore Generale e ai dirigenti con responsabilità strategiche

Nella tabella seguente sono indicati i dati relativi alle *stock option* di pertinenza del Direttore Generale (e Amministratore Delegato) di Enel SpA e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società. I dati relativi a questi ultimi sono forniti in forma aggregata, secondo quanto indicato

nell'art. 78 e nell'allegato 3C della deliberazione CONSOB n. 11971/1999 (c.d. "Regolamento Emittenti").

A ciascuna opzione indicata nella tabella corrisponde la sottoscrizione di una azione.

Nome e cognome	Carica ricoperta	Numero opzioni	Opzioni possedute all'inizio del 2010		Opzioni assegnate nel 2010 ⁽¹⁾		Opzioni esercitate nel 2010 ⁽³⁾		Opzioni scadute nel 2010		Opzioni possedute alla fine del 2010	
			Prezzo medio di esercizio (euro)	Scadenza media	Numero opzioni	Numero opzioni	Numero opzioni	Numero opzioni	Numero opzioni	Numero opzioni	Prezzo medio di esercizio (euro)	Scadenza media
Fulvio Conti	Direttore Generale Enel SpA	1.322.772 ⁽¹⁾	7,118	2014	-	-	-	-	1.587.326 ⁽²⁾	-	7,118	2014
	Dirigenti con responsabilità strategiche ⁽⁵⁾	6.697.007 ⁽⁴⁾	7,118	2014	-	-	-	-	8.036.409 ⁽⁵⁾	-	7,118	2014

(1) Nel caso in cui il livello di raggiungimento degli obiettivi gestionali (EPS e ROACE) fissati per il Piano di *stock option* 2008 si collochi al livello più elevato della relativa scala di *performance*, è previsto che divenga effettivamente esercitabile un massimo di n. 1.587.326 opzioni.

(2) A seguito delle verifiche effettuate dal Consiglio di Amministrazione di Enel SpA, in occasione dell'approvazione del Bilancio consolidato del Gruppo Enel relativo all'esercizio 2010, circa il livello di raggiungimento degli obiettivi gestionali (EPS e ROACE) fissati per il Piano di *stock option* 2008, sono divenute effettivamente esercitabili n. 1.587.326 opzioni, pari al 120% del quantitativo base assegnato (n. 1.322.777 opzioni).

(3) Nel corso dell'esercizio 2010 hanno rivestito la qualità di dirigenti con responsabilità strategiche i Direttori di funzione di Enel SpA e i Direttori di Divisione, per un totale di 17 posizioni dirigenziali.

(4) Nel caso in cui il livello di raggiungimento degli obiettivi gestionali (EPS e ROACE) fissati per il Piano di *stock option* 2008 si collochi al livello più elevato della relativa scala di *performance*, è previsto che divenga effettivamente esercitabile un massimo di n. 8.036.409 opzioni.

(5) A seguito delle verifiche effettuate dal Consiglio di Amministrazione di Enel SpA, in occasione dell'approvazione del Bilancio consolidato del Gruppo Enel relativo all'esercizio 2010, circa il livello di raggiungimento degli obiettivi gestionali (EPS e ROACE) fissati per il Piano di *stock option* 2008, sono divenute effettivamente esercitabili n. 8.036.409 opzioni, pari al 120% del quantitativo base assegnato (n. 6.697.007 opzioni).

Piano di *restricted share units* 2008

Nel giugno 2008 l'Assemblea ordinaria di Enel ha dato avvio a un ulteriore strumento di incentivazione denominato Piano di *restricted share units* – legato anch'esso all'andamento dell'azione Enel – che si differenzia dai piani di *stock option* in quanto non comporta l'emissione di nuove azioni ed è quindi privo di effetti diluitivi sul capitale sociale. Tale strumento consiste nell'assegnazione ai destinatari di diritti che consentono di ricevere un controvalore in denaro pari al prodotto del numero delle *units* esercitate per il valore medio registrato dal titolo Enel nel mese precedente l'esercizio delle *units* stesse.

Destinatari

Il Piano di *restricted share units* è stato indirizzato alla generalità del *management* del Gruppo Enel (ivi inclusi i dirigenti già destinatari del Piano di *stock option* 2008, tra i quali figura anche l'Amministratore Delegato di Enel, nella qualità di Direttore Generale), a eccezione dei dirigenti della Divisione Infrastrutture e Reti per le motivazioni espresse nella descrizione del Piano di *stock option* 2008.

I destinatari sono stati ripartiti in differenti fasce e il quantitativo base di *units* assegnate agli appartenenti a ciascuna di esse è stato determinato assumendo a riferimento il livello medio della retribuzione annua lorda prevista per la

fascia di appartenenza di ciascun destinatario, nonché in funzione del prezzo registrato dal titolo Enel al momento iniziale dell'intero periodo coperto dal Piano (vale a dire al 2 gennaio 2008).

Condizioni di esercizio

Il diritto all'esercizio delle *units* – e alla conseguente realizzazione di un controvalore monetario – risulta subordinato alla permanenza dei dirigenti interessati nell'ambito delle società del Gruppo, con talune eccezioni (quali, per esempio, la risoluzione del rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza o per invalidità permanente, l'uscita dal Gruppo della società con cui è in essere il rapporto di lavoro, nonché la successione) specificamente disciplinate nell'apposito regolamento del Piano.

Per quanto concerne le condizioni di esercizio, è stato anzitutto individuato un obiettivo di carattere gestionale (c.d. "obiettivo cancello") – avente natura di condizione sospensiva vera e propria – rappresentato: (i) quanto al primo 50% del quantitativo base di *units* assegnate, dall'EBITDA di Gruppo relativo al biennio 2008-2009, calcolato in base agli importi indicati nei *budget* degli anni di riferimento; e (ii) quanto al residuo 50% del quantitativo base di *units* assegnate, dall'EBITDA di Gruppo relativo al triennio 2008-2010, calcolato in base agli importi indicati nei *budget* degli anni di riferimento.

In caso di raggiungimento del c.d. "obiettivo cancello", la determinazione del quantitativo di *units* effettivamente

esercitabili da parte di ciascun destinatario avviene in funzione del raggiungimento di un obiettivo di *performance*, rappresentato:

- > quanto al primo 50% del quantitativo base di *units* assegnate, dal confronto – in una logica di *total shareholders' return* e con riferimento all'arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2009 – tra l'andamento dell'azione ordinaria Enel, riportato dal sistema telematico di Borsa Italiana SpA, e quello di uno specifico indice di riferimento determinato sulla base della media dell'andamento dell'indice MIBTEL (rilevante per il 50%) – sostituito dall'indice FTSE Italia All Share, a seguito di analoga sostituzione disposta da Borsa Italiana nel corso del 2009 – e del Bloomberg World Electric Index (rilevante per il 50%); e
- > quanto al residuo 50% del quantitativo base di *units* assegnate, dal confronto – sempre in una logica di *total shareholders' return* e con riferimento al più ampio arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010 – tra l'andamento dell'azione ordinaria Enel, riportato dal sistema telematico di Borsa Italiana SpA, e quello del menzionato indice di riferimento determinato sulla base della media dell'andamento dell'indice MIBTEL (rilevante per il 50%) – sostituito nel corso del 2009 dall'indice FTSE Italia All Share, secondo quanto sopra indicato – e dell'indice Bloomberg World Electric Index (rilevante per il 50%);

e potrà variare – rispetto al quantitativo base di *units* assegnate – in aumento o in diminuzione, di una percentuale ricompresa tra 0% e 120% sulla base di una specifica scala di *performance*.

In caso di mancato conseguimento del c.d. "obiettivo cancello" durante il biennio sopra indicato, è comunque prevista per la prima quota pari al 50% delle *units* assegnate una possibilità di recupero condizionata al raggiungimento del medesimo "obiettivo cancello" nel più ampio arco temporale del triennio di cui sopra. È altresì prevista la possibilità di equiparare il posizionamento dell'obiettivo di *performance* registrato nel biennio 2008-2009 a quello registrato dal medesimo obiettivo nel triennio 2008-2010, qualora il livello di *performance* del triennio risulti superiore a quello del biennio, con conseguente recupero del quantitativo delle *units* non divenute effettivamente esercitabili nel biennio a causa del peggiore posizionamento dell'obiettivo di *performance* e a condizione che il primo 50% del quantitativo base di *units* assegnate non abbia formato ancora oggetto di esercizio.

Modalità di esercizio

Una volta verificato il conseguimento del c.d. "obiettivo cancello", nonché il livello di raggiungimento dell'obiettivo di *performance*, le *units* assegnate possono essere esercitate per una quota del 50% a decorrere dal secondo anno successivo a quello di assegnazione e per la residua quota del 50% a decorrere dal terzo anno successivo a quello di assegnazione, fermo restando per tutte le *units* il termine ultimo di esercizio del sesto anno successivo a quello di assegnazione.

In ogni caso le *units* risultano in concreto esercitabili, durante ciascun anno, esclusivamente nel corso di quattro "finestre" temporali della durata di dieci giorni lavorativi ciascuna (da comunicarsi di volta in volta da parte di Enel) nel corso dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

Sviluppo del Piano di *restricted share units* 2008

Dalle verifiche effettuate dal Consiglio di Amministrazione circa la realizzazione delle condizioni di esercizio, è stato accertato quanto segue.

Per quanto riguarda il primo 50% del quantitativo base di *units* assegnate, si è accertato che nel corso del biennio 2008-2009 risulta essere stato conseguito il c.d. "obiettivo cancello" concernente il superamento dell'EBITDA di Gruppo e al contempo la *performance* dell'azione Enel è risultata leggermente superiore rispetto a quella dell'indice di riferimento, posizionandosi nella scala di *performance* a un livello tale da consentire l'esercitabilità di un numero di *units* pari al 100% di quelle originariamente assegnate.

Per quanto riguarda il residuo 50% del quantitativo base di *units* assegnate, si è accertato che anche nel corso del triennio 2008-2010 risulta essere stato conseguito il c.d. "obiettivo cancello" concernente il superamento dell'EBITDA di Gruppo, mentre la *performance* dell'azione Enel è risultata ben superiore rispetto a quella dell'indice di riferimento, posizionandosi nella scala di *performance* a un livello tale da consentire quindi l'esercitabilità di un numero di *units* pari al 120% di quelle originariamente assegnate. Tenuto conto che il posizionamento dell'obiettivo di *performance* registrato nel triennio 2008-2010 è risultato pertanto superiore a quello registrato nel biennio 2008-2009, ne consegue la possibilità di recuperare il quantitativo di *units* non divenute effettivamente esercitabili nel biennio 2008-2009 a causa del peggiore posizionamento

dell'obiettivo di *performance* in capo ai destinatari che non abbiano ancora esercitato il primo 50% del quantitativo base di *units* assegnate.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dello sviluppo del Piano di *restricted share units* 2008.

Numero di RSU	Piano 2008
RSU esistenti al 31 dicembre 2008 (pari al 100% del quantitativo base di RSU)	1.766.675
RSU decadute nel 2009	11.350
RSU esistenti al 31 dicembre 2009	1.755.325
di cui esercitabili al 31 dicembre 2009	887.662
RSU decadute nel 2010	9.648
RSU esercitate nel 2010	472.588
Nuove RSU assegnate e divenute esercitabili in forza della "clausola di recuperabilità" (applicabile al primo 50% del quantitativo base di RSU)	77.950
Nuove RSU assegnate e divenute esercitabili con riferimento al residuo 50% del quantitativo base di RSU	176.667
RSU esistenti al 31 dicembre 2010	1.527.706
di cui esercitabili al 31 dicembre 2010	1.527.706
Fair value alla data di assegnazione (euro)	3,16
Fair value al 31 dicembre 2010 (euro)	4,47
	Dicembre
Scadenza <i>restricted share units</i>	2014

35. Impegni contrattuali e garanzie

Milioni di euro

	al 31.12.2010	al 31.12.2009	2010-2009
Fideiussioni e garanzie prestate a:			
- terzi	622,0	672,6	(50,6)
- imprese controllate	32.450,6	29.366,9	3.083,7
- imprese collegate e altre	12,4	12,4	-
Totale	33.085,0	30.051,9	3.033,1
Altri impegni per acquisti di energia elettrica da terzi	343,9	607,3	(263,4)
TOTALE	33.428,9	30.659,2	2.769,7

Le fideiussioni prestate a terzi riguardano garanzie rilasciate dalla Capogruppo in occasione della cessione di determinate attività aziendali facenti capo a Enel SpA e a società da questa controllate e si riferiscono:

- > per 596 milioni di euro garanzia, nell'operazione di vendita del patrimonio immobiliare, relativamente alla disciplina che regola la facoltà di recesso dai contratti di locazione e i canoni di locazione per un periodo di sei anni e sei mesi a decorrere dal mese di luglio 2004. In particolare, entrambe le garanzie sono soggette ad adeguamento al ribasso, al trascorrere di ogni anno, per un ammontare prestabilito;
- > per 15 milioni di euro a garanzia degli obblighi assunti

nell'ambito della cessione di Enel.Hydro;

- > per 10 milioni di euro a una garanzia rilasciata a Terna per il "Servizio di Dispacciamento dell'energia elettrica" ai sensi della delibera 111/06;
- > per 1 milione di euro a fideiussioni diverse.

Le fideiussioni rilasciate nell'interesse di società controllate si riferiscono:

- > per 12.522 milioni di euro a garanzie emesse nell'interesse di Enel Finance International a copertura di prestiti obbligazionari in dollari statunitensi, sterline inglesi, euro e yen, nell'ambito del programma del *Global Medium Term Notes* da 25 miliardi di euro;

- > per 6.000 milioni di euro a garanzie emesse nell'interesse di Enel Finance International a copertura di un programma di *Euro Commercial Paper*;
 - > per 2.692 milioni di euro a garanzie emesse nell'interesse di Enel Finance International a copertura del programma di "*Credit Facility Agreement*";
 - > per 2.310 milioni di euro a garanzie rilasciate a vari istituti bancari, tra cui la BEI (Banca Europea per gli Investimenti), per finanziamenti concessi da questi a Enel Distribuzione, Enel Produzione ed Enel Green Power SpA;
 - > per 1.365 milioni di euro a controgaranzie rilasciate in favore delle banche che hanno garantito Enel Distribuzione ed Enel Produzione per finanziamenti concessi dalla BEI;
 - > per 1.441 milioni di euro a una garanzia rilasciata da Enel SpA all'Acquirente Unico, nell'interesse di Enel Servizio Elettrico SpA, per le obbligazioni assunte nell'ambito del contratto di acquisto di energia elettrica;
 - > per 840 milioni per garanzie a favore di Cassa Depositi e Prestiti emesse per conto di Enel Distribuzione, beneficiaria di un mutuo di 840 milioni;
 - > per 793 milioni di euro a garanzie rilasciate all'Amministrazione Finanziaria per l'adesione alla procedura "IVA di Gruppo" nell'interesse delle società Enel New.Hydro, Enel Produzione, Enel Servizi (ex Cise), Enelpower, Enel Servizio Elettrico e Nuove Energie;
 - > per 400 milioni di euro per lettere di *patronage* concesse in favore della società Crédit Agricole Corporate per la "cessione di crediti in blocco" nell'interesse di Enel Energia;
 - > per 357 milioni di euro a garanzie rilasciate a Terna per conto di Enel Distribuzione, Enel Trade, Enel Produzione ed Enel Energia relative alle "Convenzioni per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica";
 - > per 300 milioni di euro a favore delle controparti finanziarie a garanzia dei prestiti obbligazionari emessi da Enel Investment Holding, nell'ambito del programma del *Global Medium Term Notes* da 25 miliardi di euro;
 - > per 169 milioni di euro a garanzie rilasciate in favore di Snam Rete Gas e nell'interesse di Enel Trade per "capacità di trasporto gas";
 - > per 160 milioni di euro a controgaranzie rilasciate in favore delle banche che hanno garantito il Gestore dei Mercati Energetici nell'interesse di Enel Trade;
 - > per 130 milioni per lettere di *patronage* concesse in favore della società Vintage Finance Srl per la "cessione di crediti in blocco" nell'interesse di Enel Servizio Elettrico ed Enel Energia;
 - > per 50 milioni di euro a una garanzia rilasciata a E.ON nell'interesse di Enel Trade per "attività di *trading* sul mercato elettrico";
 - > per 24 milioni di euro a garanzie rilasciate a favore di Dufferco Diversification e nell'interesse di Enel Investment Holding per "*share purchase agreement*" con riferimento all'operazione di acquisto di Marcinelle Energie;
 - > per 2.892 milioni di euro a garanzie rilasciate a beneficiari diversi nel quadro delle attività di assistenza finanziaria svolta dalla *holding* nell'interesse delle società controllate, nonché per 5 milioni di euro a garanzie rilasciate nell'interesse di Enel New.Hydro nell'ambito della cessione del ramo di azienda Ismes.
- Gli impegni di acquisto di energia elettrica si riferiscono a forniture estere con scadenza entro il 2011.

36. Passività e attività potenziali

Contenzioso stragiudiziale e giudiziale connesso al *black-out* del 28 settembre 2003

In relazione al *black-out* del 28 settembre 2003, sono state presentate numerose richieste stragiudiziali e giudiziali di indennizzi automatici e di risarcimento di danni. Tali richieste hanno dato luogo a un significativo contenzioso dinanzi ai Giudici di Pace, concentrato essenzialmente nelle Regioni Campania, Calabria e Basilicata, per un totale di circa 120.000 giudizi, i cui oneri si ritiene possano

essere parzialmente recuperati attraverso le vigenti coperture assicurative. In primo grado tali giudizi si sono conclusi per circa due terzi con sentenze a favore dei ricorrenti, mentre i giudici di Tribunale che si sono pronunciati in sede di appello hanno quasi tutti deciso a favore di Enel Distribuzione, motivando sia in relazione alla carenza di prova dei danni denunciati, sia riconoscendo l'estraneità

della società all'evento. Le poche sentenze sfavorevoli a Enel Distribuzione sono state tutte impugnate davanti alla Corte di Cassazione, che si è sempre pronunciata a favore di Enel, confermando il primo orientamento già emesso con le ordinanze (nn. 17282, 17283 e 17284) del 23 luglio 2009, che, accogliendo i ricorsi e rigettando le domande dei clienti, ha escluso tassativamente la responsabilità di Enel Distribuzione.

Nel mese di maggio 2008 Enel ha notificato alla Compagnia assicuratrice un atto di citazione volto ad accertare il diritto a ottenere, a norma di polizza, il rimborso di quanto pagato in esecuzione delle sentenze sfavorevoli.

Al 30 novembre del 2010 i giudizi pendenti per il *black-out* del 2003 risultano ridotti a circa 70.000 per effetto delle pronunce giudiziali passate in giudicato e/o delle rinunce alle azioni da parte degli attori, mentre si è arrestato il flusso di nuove azioni giudiziarie.

Evoluzione delle indagini da parte della Procura di Milano e della Corte dei Conti su ex dirigenti

Nel febbraio 2003 la Procura della Repubblica di Milano avviò un procedimento a carico di ex Amministratori e dirigenti della società Enelpower nonché terzi, per vari illeciti compiuti in danno della società, consistenti, tra l'altro, nella percezione di pagamenti da parte di fornitori per l'aggiudicazione di talune commesse. Nel gennaio 2008 il Giudice per le indagini preliminari ha ammesso la costituzione di parte civile delle Società Enel SpA, Enelpower SpA ed Enel Produzione SpA. Il 27 aprile 2009 il Giudice per le indagini preliminari ha pronunciato sentenza di patteggiamento per alcuni imputati, mentre i due ex Amministratori e il dirigente di Enelpower sono stati rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale di Milano. Apertosi il dibattito nel gennaio del 2010, il giudice ha successivamente pronunciato, in data 20 aprile 2010, sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di alcuni imputati, tra cui gli ex Amministratori e dirigenti coinvolti per i reati di corruzione e appropriazione indebita. Il processo, tuttavia, continua nei confronti degli stessi imputati per il reato di associazione a delinquere ed Enelpower, Enel Produzione ed Enel SpA rimangono costituite quali parti offese per tali ipotesi di reato.

A seguito del venire meno del titolo per il risarcimento del danno economico in esito alla sentenza della Corte di Cassazione del 19 dicembre 2009 n. 26806/09 – limitatamente ai danni patrimoniali accertati con la sentenza di appello della Corte dei Conti n. 532/08 – e della estinzione dei reati per prescrizione (per i reati di appropriazione indebita e corruzione), sono state avviate avanti ai Tribunali di Monza e di Udine due azioni civili di risarcimento, in via extracontrattuale, del danno cagionato dalle medesime condotte illecite oggetto di accertamento nell'ambito del giudizio contabile e penale nei confronti degli ex Amministratori e dirigenti Enel. Inoltre, Enel Produzione ed Enelpower hanno promosso azioni revocatorie nei confronti degli ex Amministratori e dirigenti, ottenendo l'inefficacia nei loro confronti di alcuni atti di dismissione di cespiti. Si precisa, infine, che a seguito delle procedure esecutive mobiliari avviate nei confronti degli ex Amministratori e dirigenti, sono stati recuperati già oltre 450.000 euro. Enelpower, peraltro, si era costituita nel giudizio per riciclaggio a carico dei medesimi soggetti dinanzi alle autorità giudiziarie svizzere. Con sentenza notificata il 2 luglio 2010 il Tribunale Penale Federale di Bellinzona, per quanto riguarda le pretese formulate dalle parti civili, ha rilevato che essendo le stesse già costituite in Italia per il medesimo danno, sarebbe preclusa la possibilità di pretendere il risarcimento in Svizzera. Enel ha ricorso avverso tale sentenza. Sempre in Svizzera, Enelpower ha ottenuto il sequestro conservativo delle somme depositate su conti correnti svizzeri degli indagati per un importo complessivo di circa 32 milioni di franchi svizzeri (pari a circa 23 milioni di euro).

Contenzioso BEG

Con sentenza del 20 ottobre 2010 la Corte di Cassazione italiana ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Roma del 7 aprile 2009, che aveva rigettato integralmente l'impugnativa proposta da BEG avverso il lodo arbitrale a lei sfavorevole. La suddetta pronuncia della Corte di Cassazione riguarda la nota vicenda relativa al giudizio promosso dinanzi alla Camera Arbitrale di Roma da BEG SpA, nel novembre 2000, nei confronti di Enelpower, in relazione al presunto inadempimento di un contratto di collaborazione per la costruzione di una centrale idroelettrica in Albania, retto dalla legge italiana. In particolare, BEG chiese la condanna di Enelpower

al risarcimento di danni per circa 120 milioni di euro. Si è ancora in attesa della fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte di Cassazione albanese in relazione all'impugnativa proposta da Enel avverso la sentenza della Corte d'Appello albanese che, in data 28 aprile 2010, aveva confermato la decisione di primo grado con cui il Tribunale di Tirana aveva attribuito ad Albania BEG Ambient un risarcimento per danno extracontrattuale di circa 25 milioni di euro per il 2004 e un risarcimento, sempre per asserita responsabilità extracontrattuale, per gli anni successivi non quantificato.

Inoltre, con atto di citazione notificato il 28 settembre 2010, Enelpower ed Enel hanno convenuto in giudizio

BEG SpA dinanzi al Tribunale di Roma chiedendo l'accertamento della responsabilità extracontrattuale di BEG con conseguente condanna di quest'ultima a risarcire il danno arrecato a Enelpower (a titolo contrattuale ed extracontrattuale) e a Enel (a titolo extracontrattuale) in misura pari alla somma che l'una e/o l'altra potrebbero essere tenute a corrispondere ad Albania BEG Ambient in caso di esecuzione delle sentenze rese dalla giurisdizione albanese. La prima udienza di trattazione si è tenuta il 18 gennaio 2011 e il giudice si è riservato in merito alla richiesta di Enel e di Enelpower di termini per poter replicare alle allegazioni ed eccezioni della controparte.

37. Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Rimborso anticipato volontario indebitamento a lungo termine

Enel SpA, con data valuta 31 gennaio 2011, ha effettuato un ulteriore rimborso volontario, per un ammontare complessivo di 1.831,0 milioni di euro, relativo alla linea di credito sindacata di originari 35 miliardi di euro, di cui:

- > 887,4 milioni di euro relativi alla *tranche* in scadenza nel 2012;
- > 637,6 milioni di euro relativi alla *tranche* in scadenza nel 2014;
- > 306,0 milioni di euro relativi alla *tranche* in scadenza nel 2016.

Emissione di obbligazioni da collocare presso investitori istituzionali

In data 2 marzo 2011 il Consiglio di Amministrazione di Enel SpA, nell'ambito della strategia di estensione della scadenza media del debito consolidato di Gruppo e al fine di ottimizzare il profilo delle relative scadenze a medio e lungo termine, ha deliberato l'emissione entro il 31

dicembre 2011 di uno o più prestiti obbligazionari, da collocare presso investitori istituzionali, per un importo complessivo massimo pari al controvalore di 1 miliardo di euro. Le emissioni potranno essere effettuate direttamente da parte di Enel SpA ovvero da parte della controllata olandese Enel Finance International NV (con garanzia della Capogruppo), in relazione alle opportunità che questa seconda soluzione potrà offrire per il collocamento su mercati regolamentati esteri e/o per il *private placement* presso investitori istituzionali esteri.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine demandato all'Amministratore Delegato il compito di ripartire le emissioni obbligazionarie tra le due società sopra indicate, nonché di definire gli importi, le valute, i tempi e le caratteristiche delle singole emissioni, con facoltà di richiederne la quotazione presso uno o più mercati regolamentati.

Acquisto di ulteriori quote nel capitale di CESI SpA

In data 11 marzo 2011 Enel SpA ha acquistato l'intera partecipazione detenuta da E.ON Produzione SpA in CESI SpA, corrispondente al 3,9% (134.033 azioni) del capitale sociale di quest'ultima. Successivamente, in data 25

marzo 2011, sono state acquisite da Edison, Edipower, Iren Energia e A2A altre quote azionarie della stessa società, corrispondenti al 9,6% (328.432 azioni) del capitale

sociale. A valle di tali operazioni, la partecipazione di Enel SpA nella società si attesta al 39,4% del relativo capitale sociale.

38. Compensi alla Società di revisione ai sensi dell'art. 149 *duodecies* del "Regolamento Emittenti CONSOB"

I corrispettivi di competenza dell'esercizio 2010 riconosciuti alla Società di revisione e alle entità appartenenti al suo *network* a fronte di prestazioni di servizi sono

riepilogati nella tabella che segue, redatta secondo quanto indicato dall'art. 149 *duodecies* del "Regolamento Emittenti CONSOB".

Tipologia di servizi	Soggetto che ha erogato il servizio	Compensi (milioni di euro)
Enel SpA		
Revisione contabile	<i>di cui:</i>	
	KPMG SpA	0,5
	Entità della rete di KPMG	0,5
Servizi di attestazione	<i>di cui:</i>	
	KPMG SpA	2,9
	Entità della rete di KPMG	0,1
Altri servizi (*)	<i>di cui:</i>	
	KPMG SpA	-
	Entità della rete di KPMG	1,0
Totale		5,0
Società controllate da Enel SpA		
Revisione contabile	<i>di cui:</i>	
	KPMG SpA	2,8
	Entità della rete di KPMG	10,1
Servizi di attestazione	<i>di cui:</i>	
	KPMG SpA	0,8
	Entità della rete di KPMG	0,9
Totale		14,6
TOTALE		19,6

(*) Servizi per attività di *Financial* ed *Enterprise Risk Management*.

PAGINA BIANCA

CORPORATE GOVERNANCE

Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

Sezione I: struttura di *governance* e assetti proprietari

Premessa

Nel corso del 2010 il sistema di *corporate governance* in atto in Enel SpA (nel prosieguo anche "Enel" o la "Società") e nel gruppo societario che a essa fa capo (nel prosieguo, per brevità, il "Gruppo") ha continuato a mantenersi in linea con i principi contenuti nel Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane promosso da Borsa Italiana, pubblicato nel marzo 2006 e disponibile sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/ufficio-stampa/comunicati-stampa/2006/codiceautodisciplina_pdf.htm

(nel prosieguo, per brevità, il "Codice di Autodisciplina"), nonché con le raccomandazioni formulate dalla CONSOB in materia e, più in generale, con la *best practice* riscontrabile in ambito internazionale.

Tale sistema di governo societario risulta essenzialmente orientato all'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti, nella consapevolezza della rilevanza sociale delle attività in cui il Gruppo è impegnato e della conseguente necessità di considerare adeguatamente, nel relativo svolgimento, tutti gli interessi coinvolti.

Assetti proprietari

Struttura del capitale sociale

Il capitale della Società è costituito esclusivamente da azioni ordinarie, nominative, interamente liberate e assistite da diritto di voto sia nelle Assemblee ordinarie sia in quelle straordinarie. Alla fine dell'esercizio 2010 (e ancora al mese di marzo 2011) il capitale sociale di Enel ammontava a euro 9.403.357.795, suddiviso in altrettante azioni ordinarie da nominali euro 1 ciascuna.

Dal mese di novembre 1999 le azioni della Società risultano quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana.

Le azioni della Società sono state inoltre quotate dal mese di novembre 1999 fino al mese di dicembre 2007 presso il New York Stock Exchange sotto forma di ADS (*American Depositary Shares*). Su istanza della Società, giustificata dai bassi volumi delle relative negoziazioni, nonché dagli

oneri finanziari e amministrativi legati al mantenimento della quotazione e della registrazione delle stesse ADS negli Stati Uniti d'America, nel mese di dicembre 2007 è venuta meno la quotazione delle medesime ADS (*delisting*) su tale mercato. Nel mese di marzo 2008, a seguito del perfezionamento della procedura di *deregistration* delle ADS (e delle azioni ordinarie) Enel presso la Securities and Exchange Commission (SEC), sono cessati gli obblighi informativi della Società previsti dal *Securities Exchange Act* del 1934 e non sono più applicabili nei confronti di Enel le disposizioni in materia di *corporate governance* contenute nel *Sarbanes-Oxley Act*. A tale ultimo riguardo si segnala peraltro che, anche dopo il perfezionamento della *deregistration*, continuano a trovare applicazione presso alcune società latinoamericane del Gruppo, tuttora aventi ADS quotate presso il New York Stock Exchange, i controlli interni relativi alla corretta tenuta

delle scritture contabili previsti dalla Sezione 404 del *Sarbanes-Oxley Act* (come meglio specificato nella seconda sezione del documento *sub* "Sistema di controllo interno" - "Il sistema di gestione dei rischi e di controllo interno sull'informativa finanziaria").

Partecipazioni rilevanti al capitale sociale e patti parasociali

In base alle risultanze del libro dei soci di Enel, alle comunicazioni effettuate alla CONSOB e pervenute alla Società e alle altre informazioni a disposizione, al mese di marzo 2011 nessun soggetto – a eccezione del Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana, in possesso del 31,24% del capitale sociale, del gruppo facente capo a BlackRock Inc., in possesso del 2,74% del capitale sociale a titolo di gestione del risparmio e di Natixis SA, in possesso del 2,07% del capitale sociale – risulta partecipare al capitale di Enel in misura superiore al 2%, né si ha conoscenza dell'esistenza di patti parasociali individuati nel Testo Unico della Finanza aventi a oggetto le azioni della Società.

Rispetto all'esercizio precedente, si segnala in particolare che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ricevuto dalla controllata Cassa Depositi e Prestiti SpA il 17,36% del capitale di Enel (incrementando quindi la propria partecipazione diretta al capitale della Società dal 13,88% al 31,24%), per effetto dello scambio di partecipazioni azionarie disposto dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 novembre 2010 e perfezionatosi in data 21 dicembre 2010.

La Società risulta quindi soggetta al controllo di fatto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'Assemblea ordinaria di Enel; lo stesso Ministero non esercita peraltro su Enel alcuna attività di direzione e coordinamento, secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 6 del decreto legge n. 78/2009 (convertito con legge n. 102/2009), che ha chiarito che allo Stato italiano non trova applicazione la disciplina contenuta nel codice civile in materia di direzione e coordinamento di società.

Limite al possesso azionario e al diritto di voto

Lo statuto della Società, in attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di privatizzazioni, prevede che

– all'infuori dello Stato italiano, di enti pubblici e dei soggetti sottoposti al rispettivo controllo – nessun azionista possa possedere, direttamente e/o indirettamente, azioni di Enel che rappresentino una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale.

Il diritto di voto inerente alle azioni possedute in eccedenza rispetto all'indicato limite del 3% non può essere esercitato e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione Assembleare è impugnabile qualora risulti che la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti espressi in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.

In base alla normativa in materia di privatizzazioni e alle sue successive modificazioni, la clausola statutaria che disciplina il limite al possesso azionario e al diritto di voto è destinata a decadere qualora il limite del 3% sia superato in seguito all'effettuazione di un'offerta pubblica di acquisto in conseguenza della quale l'offerente venga a detenere una partecipazione almeno pari al 75% del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli Amministratori.

Poteri speciali dello Stato italiano

Lo statuto della Società, in attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di privatizzazioni, attribuisce allo Stato italiano (rappresentato a tal fine dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) alcuni "poteri speciali", esercitabili a prescindere dalla quantità di azioni Enel possedute dallo stesso Ministero.

In particolare, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro delle Attività Produttive (attualmente Ministro per lo Sviluppo Economico), è titolare dei seguenti "poteri speciali", da esercitare nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004:

- > opposizione all'assunzione di partecipazioni rilevanti (vale a dire pari o superiori al 3% del capitale di Enel) da parte di soggetti nei cui confronti opera il limite al possesso azionario sopra descritto. L'opposizione deve essere motivata e può essere espressa solo nei casi in cui l'operazione sia suscettibile di recare concreto pregiudizio agli interessi vitali dello Stato;
- > opposizione alla conclusione dei patti parasociali

individuati nel Testo Unico della Finanza, nel caso in cui vi sia rappresentato almeno il 5% del capitale di Enel. Anche in tal caso l'opposizione deve essere motivata e può essere espressa solo nei casi in cui i patti parasociali in questione siano suscettibili di recare concreto pregiudizio agli interessi vitali dello Stato;

- > veto all'adozione delle deliberazioni suscettibili di avere maggiore impatto sulla Società (per tali intendendosi le deliberazioni di scioglimento, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, nonché quelle intese a sopprimere ovvero a modificare il contenuto dei "poteri speciali"). Il veto deve essere comunque motivato e può essere espresso solo nei casi in cui tali deliberazioni siano suscettibili di recare concreto pregiudizio agli interessi vitali dello Stato;

- > nomina di un Amministratore senza diritto di voto (e del relativo sostituto in caso di cessazione dall'incarico). Si segnala che in data 26 marzo 2009 la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha dichiarato che l'Italia, avendo adottato le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004 contenente i criteri di esercizio dei poteri speciali, è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza degli articoli 43 (*libertà di stabilimento*) e 56 (*libera circolazione dei capitali*) del Trattato che istituisce la Comunità Europea.

Successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2010 è stata disposta l'abrogazione della disposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004 censurata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, che individuava specifiche circostanze in presenza delle quali si sarebbe reso possibile in concreto l'esercizio dei "poteri speciali" sopra indicati alle lettere a), b) e c). Rimane al momento ancora in vigore il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004, secondo il quale i "poteri speciali" in questione possono essere esercitati "esclusivamente ove ricorrano rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale, in particolare con riferimento all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità pubblica e alla difesa, in forma e misure idonee e proporzionali alla tutela di detti interessi, anche mediante l'eventuale previsione di opportuni limiti temporali, fermo restando il rispetto dei principi dell'ordinamento interno e comunitario e, tra questi, in primo luogo del principio di non discriminazione".

Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismi di esercizio dei diritti di voto

Il Testo Unico della Finanza prevede regole specifiche in materia di deleghe di voto, che derogano per le società con azioni quotate rispetto a quanto disposto al riguardo dal codice civile e che risultano essere state significativamente modificate a seguito del recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2007/36/CE (relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società con azioni quotate) intervenuta con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27.

In tale contesto una disciplina specifica è apprestata per la sollecitazione delle deleghe di voto, definita come la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto, ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto. Tuttavia, il Testo Unico della Finanza chiarisce che non costituisce sollecitazione – e non soggiace quindi alla relativa specifica disciplina – la richiesta di conferimento di deleghe di voto accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto rivolta ai propri associati dalle associazioni di azionisti – ivi incluse quelle che riuniscono azionisti dipendenti – che rispondono a specifici requisiti individuati dal medesimo Testo Unico della Finanza.

Al contempo il Testo Unico della Finanza continua ad auspicare che lo statuto delle società con azioni quotate possa contemplare disposizioni intese ad agevolare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti, favorendo in tal modo il relativo coinvolgimento nei processi decisionali Assembleari.

Al riguardo lo statuto di Enel, fin dal 1999, prevede espressamente che, al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate che risultino associati ad associazioni di azionisti rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, vengano messi a disposizione delle stesse associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.

Nel marzo 2008 è stata notificata alla Società la costituzione di una associazione di azionisti dipendenti, denominata A.D.I.G.E. - Associazione Azionisti Dipendenti Gruppo

Enel, che risulta in possesso dei requisiti individuati dal Testo Unico della Finanza e alla quale si applica pertanto la disciplina statutaria di cui sopra.

Nomina e sostituzione degli Amministratori e modificazioni statutarie

Le norme che regolano la nomina e la sostituzione degli Amministratori sono esaminate nella seconda sezione del documento (*sub* "Consiglio di Amministrazione - Nomina, sostituzione, composizione e durata in carica").

Per quanto riguarda le norme applicabili alle modificazioni dello statuto, l'Assemblea straordinaria delibera al riguardo con le maggioranze previste dalla legge.

Come consentito dalla legge, lo statuto della Società attribuisce tuttavia alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni aventi a oggetto:

- > la fusione per incorporazione di società possedute interamente ovvero almeno al 90%, nonché l'ipotesi di scissione corrispondente a tale ultima fattispecie;
- > l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- > l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- > la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
- > l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- > il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Si ricorda inoltre che lo statuto della Società, in attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di privatizzazioni, attribuisce allo Stato italiano (rappresentato a tal fine dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) il "potere speciale" di veto all'adozione di alcune deliberazioni suscettibili di avere rilevante impatto sulla Società e di comportare al contempo una modificazione del relativo statuto, indicate in dettaglio nel paragrafo "Poteri speciali dello Stato italiano" di cui sopra.

Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie

Al mese di marzo 2011 risultano indicate in statuto n. 3 deleghe al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale a servizio di piani di *stock option* rivolti alla

dirigenza della Società e del Gruppo, con conseguente esclusione del diritto di opzione dei soci.

In particolare, nel mese di maggio 2006 l'Assemblea straordinaria ha delegato al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, in forma scindibile, per un massimo di euro 31.790.000 a servizio del piano di *stock option* per l'anno 2006, approvato dalla medesima Assemblea in sede ordinaria. Si segnala, peraltro, che nel mese di marzo 2009 il Consiglio di Amministrazione ha accertato il mancato raggiungimento di uno degli obiettivi cui era subordinato l'esercizio delle *stock option* assegnate con il piano 2006, il che ha comportato la caducazione delle opzioni in questione e dell'aumento di capitale a servizio delle medesime.

Nel mese di maggio 2007 l'Assemblea straordinaria ha quindi delegato al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, in forma scindibile, per un massimo di euro 27.920.000 a servizio del piano di *stock option* per l'anno 2007, approvato dalla medesima Assemblea in sede ordinaria. Anche in tal caso si segnala, peraltro, che nel mese di marzo 2010 il Consiglio di Amministrazione ha accertato il mancato raggiungimento di uno degli obiettivi cui era subordinato l'esercizio delle *stock option* assegnate con il piano 2007, il che ha comportato la caducazione delle opzioni in questione e dell'aumento di capitale a servizio delle medesime.

Nel mese di giugno 2008 l'Assemblea straordinaria ha inoltre delegato al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, in forma scindibile, per un massimo di euro 9.623.735, a servizio del piano di *stock option* per l'anno 2008, approvato dalla medesima Assemblea in sede ordinaria. La delega relativa al piano di *stock option* per il 2008 risulta tuttora in essere, in quanto nel mese di marzo 2011 il Consiglio di Amministrazione ha accertato il raggiungimento degli obiettivi cui era subordinato l'esercizio delle *stock option* in questione; l'importo di tale delega è suscettibile di comportare una diluizione massima del capitale sociale pari allo 0,10% del suo ammontare registrato all'inizio del mese di marzo 2011.

Si segnala, per completezza, che la diluizione complessiva del capitale sociale effettivamente realizzatasi alla fine del 2010 per effetto dell'esercizio delle *stock option* assegnate con i piani precedenti a quelli sopra indicati era pari all'1,31%.

Al mese di marzo 2011 non esistono autorizzazioni in

favore del Consiglio di Amministrazione a emettere strumenti finanziari partecipativi né all'acquisto di azioni proprie della Società.

Clausole di *change of control*

A) Il *Credit Agreement* finalizzato all'acquisto di azioni Endesa

Nel mese di aprile 2007, al fine di finanziare l'acquisto di azioni della società spagnola Endesa SA nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto sull'intero capitale di tale società effettuata da parte di Enel, della controllata Enel Energy Europe Srl e delle società spagnole Acciona SA e Finanzas Dos SA (quest'ultima controllata a sua volta da Acciona SA), Enel e la controllata Enel Finance International SA (di recente incorporata in Enel Finance International NV) hanno stipulato un *syndicated term and guarantee facility agreement* (nel prosieguo, per brevità, il "*Credit Agreement*") con un *pool* di banche per un importo complessivo di 35 miliardi di euro. Nel mese di aprile 2009 Enel ed Enel Finance International hanno negoziato con un *pool* di 12 banche una estensione del *Credit Agreement* per un importo di ulteriori 8 miliardi di euro e un prolungamento (rispetto alle scadenze contemplate dallo stesso *Credit Agreement*) del periodo previsto per il rimborso di tale ulteriore importo, con l'intento di finanziare l'acquisto da parte della controllata Enel Energy Europe Srl del 25,01% del capitale di Endesa SA posseduto da Acciona SA e Finanzas Dos SA. In particolare, è stato convenuto che gli ulteriori 8 miliardi di euro oggetto dell'estensione del *Credit Agreement* possano essere restituiti nel 2014, quanto a 5,5 miliardi di euro, e nel 2016, quanto ai residui 2,5 miliardi di euro. Nel mese di giugno 2009, a seguito dell'intervenuto acquisto da parte della controllata Enel Energy Europe Srl del 25,01% del capitale di Endesa SA posseduto da Acciona SA e Finanzas Dos SA, l'indicata estensione di 8 miliardi di euro del *Credit Agreement* è stata interamente utilizzata. Al mese di dicembre 2010, a seguito dei rimborsi effettuati, l'importo residuo del *Credit Agreement* (comprensivo degli ulteriori 8 miliardi di euro sopra indicati) risulta di 6,9 miliardi di euro.

Il *Credit Agreement* appresta una disciplina specifica per le ipotesi (nel prosieguo, per brevità, le "ipotesi di *change of control*") in cui (i) il controllo di Enel sia acquisito da uno o più soggetti diversi dallo Stato italiano, ovvero (ii) Enel o alcuna delle società da essa controllate conferiscano (anche tramite operazioni di fusione societaria) una rilevante

porzione delle attività del Gruppo a soggetti a esso esterni, in modo tale che l'affidabilità sotto il profilo finanziario del Gruppo stesso ne risulti compromessa significativamente a giudizio del *pool* di banche.

In particolare, al verificarsi di una delle indicate ipotesi di *change of control*:

- > ciascuna banca appartenente al *pool* potrà proporre di rinegoziare i termini e le condizioni del *Credit Agreement*, ovvero comunicare la propria intenzione di recedere dal contratto;
- > Enel e la controllata Enel Finance International potranno decidere di rimborsare anticipatamente le somme ricevute e di cancellare senza penalità l'intero impegno finanziario assunto da ciascuna banca appartenente al *pool* (i) con cui la rinegoziazione dei termini e delle condizioni del *Credit Agreement* non abbia avuto successo ovvero (ii) che abbia comunicato la propria intenzione di recedere dal contratto;
- > ciascuna delle banche da ultimo indicate appartenenti al *pool* potrà richiedere il rimborso anticipato delle somme erogate e la cancellazione dell'intero impegno finanziario da essa assunto;
- > nel caso in cui nessuna delle banche appartenenti al *pool* abbia proposto di rinegoziare i termini e le condizioni del *Credit Agreement*, né abbia comunicato la propria intenzione di recedere dal contratto, il *Credit Agreement* conserva piena efficacia secondo i termini e le condizioni originariamente pattuite.

B) Il *Revolving Credit Facility Agreement*

Nel mese di aprile 2010, al fine di soddisfare generali esigenze di tesoreria, Enel e la controllata Enel Finance International SA (di recente incorporata in Enel Finance International NV) hanno stipulato un *revolving credit facility agreement* con un *pool* di banche per un importo complessivo di 10 miliardi di euro, disponendo contestualmente l'estinzione di analogo accordo per un importo complessivo di 5 miliardi di euro sottoscritto nel 2005.

Il contratto attualmente in vigore, al pari di quello estinto, contempla una disciplina delle ipotesi di *change of control* e dei relativi effetti sostanzialmente analoga a quella del *Credit Agreement* descritta nel paragrafo A) che precede.

C) La linea di credito *revolving* stipulata con Unicredit

Nel mese di dicembre 2010, al fine di soddisfare specifiche